

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

EMILIA-ROMAGNA

Composta da

Vittorio RAELI

Presidente

Massimo PERIN

Presidente Aggiunto

Marco CATALANO

Consigliere relatore

pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al 46273 del registro di Segreteria.

TRA

Procuratore Regionale presso la Corte dei conti

ATTORE

CONTRO

- CORFID S.r.l., con sede legale in Parma, Viale Tanara n. 5, cod. fisc./p. iva 02890640341, indirizzo pec corfid srl@pec.it, in persona del legale rappresentante p. t.;

- MY ONE RESOURCES S.r.l., con sede legale in Modena, cod. fisc./p. iva 03853780363, indirizzo pec 03853780363@impresa.italia.it, in persona del legale rappresentante p.t.;

- MOUNSSIF Imane, nata a Casablanca (Marocco) il 5.9.1986, residente in Russi (Ra), Via Giacomo Matteotti n. 14, cod. fisc. MNSMNI86P45Z330I;

Sent. n. 4/2025/R

- BONFRATE Nicola Girolamo Pasquale, nato a Taranto il 26.7.1968, cod. fisc. NFNLG68L26L049, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Pesaro, Via Fontesecco n. 88;

- PIEMONTESE Michele, nato a Monte S. Angelo (FG) il 13.1.1962, residente in Rimini in Via Galileo Ferraris n. 24, int. 3, cod. fisc. PMNMHL62A13F631U.

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Per Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna:

“Voglia la Sezione giurisdizionale adita: i) condannare CORFID S.r.l., MY ONE RESOURCES S.r.l., MOUNSSIF Imane, BONFRATE Nicola Girolamo Pasquale e PIEMONTESE Michele, in solido tra loro, a pagare in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze/Agenzia delle Entrate, a titolo di risarcimento del danno erariale, euro 6.825.000 (seimilioniottocentoventicinquemila,00), ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 24.8.2021 (data della prima cessione) e interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo.

ii) condannare MOUNSSIF Imane a pagare in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze/Agenzia delle Entrate, a titolo di risarcimento del danno all’immagine, euro 2.047.500 (duemilioni quarantasettemilacinquecento,00) ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo; in ogni caso con condanna al pagamento delle spese

del presente giudizio”.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna conveniva in giudizio:

- la società CORFID S.r.l., con sede legale in Parma, Viale Tanara n. 5, cod. fisc./p. iva 02890640341, indirizzo pec corfid srl@pec.it, in persona del legale rappresentante p. t.;

- la società- MY ONE RESOURCES S.r.l., con sede legale in Modena, cod. fisc./p. iva 03853780363, indirizzo pec 03853780363@impresa.italia.it, in persona del legale rappresentante p.t.;

- MOUNSSIF Imane, nata a Casablanca (Marocco) il 5.9.1986, residente in Russi (Ra), Via Giacomo Matteotti n. 14, cod. fisc. MNSMNI86P45Z330I;

- BONFRATE Nicola Girolamo Pasquale, nato a Taranto il 26.7.1968, cod. fisc. NFNLG68L26L049, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Pesaro, Via Fontesecco n. 88;

- PIEMONTESE Michele, nato a Monte S. Angelo (FG) il 13.1.1962, residente in Rimini in Via Galileo Ferraris n. 24, int. 3, cod. fisc. PMNMHL62A13F631U;

davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

a seguito di una complessa attività di indagine di Polizia Giudiziaria era emersa, da parte dei convenuti, una attività fraudolenta volta a

Sent. n. 4/2025/R

creare crediti fittizi di imposta, che poi erano stati ceduti a terzi o incassati, con un danno all'erario di € 6.825.000,00.

L'attività criminale si inseriva in un più strutturato sistema di truffe ai danni dello Stato, scaturito dalle misure emergenziali disposte per fronteggiare all'emergenza COVID e che avevano trovato un primo sbocco processuale nella sentenza del tribunale di Rimini nr. 11 del 2023.

Secondo la ricostruzione dei militari della Guardia di Finanza questi erano i tratti salienti della truffa:

1) l'artificiosa creazione, da parte di MOUNSSIF Imane, nella qualità di amministratore e legale rappresentante p.t. di CORFID S.r.l. e di BONFRATE Nicola Girolamo Pasquale, amministratore di fatto della medesima società, in capo alla predetta CORFID S.r.l., di crediti di imposta del valore complessivo di euro 6.825.000 per il bonus locazioni, di cui all'art. 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, cd. Decreto rilancio, in realtà non spettanti e del tutto insussistenti;

2) la successiva cessione di tali insussistenti crediti da CORFID S.r.l., primo cedente, mercè l'operato del suo amministratore di diritto MOUNSSIF Imane e dell'amministratore di fatto, BONFRATE Nicola Girolamo Pasquale, a MY ONE RESOURCES S.r.l., primo cessionario, formalmente amministrata e rappresentata da PIEMONTESE Michele, ma di fatto amministrata anch'essa da MOUNSSIF e BONFRATE;

3) la contestuale immissione, da parte delle medesime società e delle persone fisiche per esse operanti, cioè da parte di MOUNSIFF, BONFRATE e PIEMONTESE, dei falsi crediti di imposta all'interno

dell'apposito sistema telematico di circolazione istituito dall'Agenzia delle Entrate per la cessione degli stessi a ulteriori terzi cessionari, denominato Piattaforma Cessione Crediti.

Tali operazioni venivano realizzate da MOUNSSIF Imane e BONFRATE Nicola Girolamo Pasquale impiegando le credenziali di accesso alla Piattaforma Cessione Crediti di CORFID S.r.l. e di MY ONE RESOURCES S.r.l.: queste ultime messe a loro disposizione da PIEMONTESE Michele.

L'attività illecita in discorso si realizzava, infatti, mediante l'inserimento, la comunicazione e l'accettazione, da parte di CORFID S.r.l. e di MY ONE RESOURCES S.r.l., di informazioni e dati falsi

all'interno dell'applicativo informatico denominato Piattaforma Cessione Crediti, reso disponibile agli interessati da Agenzia delle Entrate, a opera di MOUNSSIF Imane e di BONFRATE Nicola Girolamo Pasquale, amministratori di diritto e di fatto di CORFID S.r.l.; all'illecito concorreva anche PIEMONTESE Michele che metteva a disposizione dei primi due, per consentire di realizzare la frode, le credenziali di accesso al medesimo applicativo di MY ONE RESOURCES di cui era amministratore di diritto.

Secondo la PG l'ideazione e l'unitaria direzione dell'articolato sistema truffaldino faceva capo a MOUNSSIF Imane e a BONFRATE Nicola Girolamo Pasquale; quest'ultimo operava anche come amministratore di fatto delle due società strumentalmente impiegate per la realizzazione dell'illecito, cioè di CORFID S.r.l. e di MY ONE RESOURCES S.r.l., pure formalmente amministrate dalla stessa

Sent. n. 4/2025/R

MOUNSSIF Imane (CORFID S.r.l.) e PIEMONTESE Michele (MY ONE RESOURCES S.r.l.).

Il meccanismo si inseriva, come detto, all'interno delle misure emergenziali COVID di cui al d.l. 34 del 2020, e in particolare tramite la cessione dei crediti di cui all'art. 28, secondo il cui comma 1.

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Come accennato in precedenza, le attività di indagine hanno provato un ricorso fittizio e fraudolento all'applicativo relativo all'inserimento dei crediti fiscali, atteso che, per quanto riguarda la società CORFID, la stessa aveva stipulato solo due contratti di locazione. Uno nel 2019 per un immobile sito in Pontevico e l'altro nel luglio del 2021 per un affitto di ramo di azienda in Cesenatico.

Soprattutto l'importo dei contratti (€ 26.500,00 per il 2020 ed € 53.500,00 per il 2021) era enormemente inferiore ai crediti opposti in compensazione ammontanti ad € 6.825.000,00.

Sent. n. 4/2025/R

Dalle indagini dei militari della Guardia di Finanza risulta, in particolare, che i crediti d'imposta inesistenti vennero ceduti da CORFID S.r.l. a MY ONE RESOURCES S.r.l. mediante quattro distinte cessioni, tutte effettuate in data 20.8.2021 e acquisite al protocollo dell'Agenzia delle Entrate per gli ingenti importi ivi dichiarati, come riepilogati nella seguente tabella, per un totale di euro 6.825.000.

CEDENTE	CESSIONARIO	IMPORTO CREDITO FALSO	DATA OPERAZIONE	PROT.	CODICE IDENTIFICATIVO CONTRATTO
Corfid S.r.l.	My One Resources S.r.l.	3.000.000	20/08/2021	1737115. 20/08/2021	TGJ SERIE 1T NUMERO 5847
Corfid S.r.l.	My One Resources S.r.l.	1.200.000	20/08/2021	1737126. 20/08/2021	TGJ SERIE 1T NUMERO 5847
Corfid S.r.l.	My One Resources S.r.l.	750.000	20/08/2021	1737539. 20/08/2021	TGJ SERIE 1T NUMERO 5847
Corfid S.r.l.	My One Resources S.r.l.	1.875.000	20/08/2021	1737149. 20/08/2021	TPK19T001383000WE
TOTALE		6.825.000			

Come accennato in precedenza, per la condotta di cui sopra la Procura della Repubblica di Rimini ha iscritto un procedimento penale, nr. 3476/RG NR per il reato previsto e punito dall'art. 640 bis c.p. all'esito del quale il GUP del tribunale di Rimini ha emesso la sentenza nr. 11/2023 ex art. 444 c.p.p. affermando la penale responsabilità di MOUNSIFF Imane.

Per BONFRATE Nicola e a PIEMONTESE Michele, le cui condotte, nei medesimi termini dell'imputazione originaria più sopra trascritta, sono attualmente oggetto di distinti procedimenti penali, dagli atti istruttori

Sent. n. 4/2025/R

risulta quanto segue: per BONFRATE, il GIP del Tribunale di Milano, nel procedimento penale n. 2537/2023 RGNR (n. 1667/23 RG GIP) ha disposto con decreto in data 17.7.2023 (doc. n. 3 dell'elenco - cartella "allegati.zip" - file denominato "allegato 15 - decreto di giudizio immediato BONIN-BONFRATE.pdf") la sua sottoposizione a giudizio immediato; per PIEMONTESE, con decreto del GIP del Tribunale di Rimini del 5.12.2023 (doc. n. 14 dell'elenco) è stato disposto il rinvio a giudizio a seguito di richiesta della Procura della Repubblica di Rimini, nell'ambito del procedimento penale RGNR n. 3909/2022.

Accanto al danno patrimoniale di € 6850.000,00, veniva richiesto anche il danno alla immagine della amministrazione, quantificato nel 30% del danno patrimoniale, e quindi € 2.047.500,00, da porre solo a carico di MOUNSIFF Imane, per la quale è intervenuta sentenza di condanna.

Infine, la Procura richiamava, al fine di radicare la giurisdizione di questa Corte, il *danno al bilancio* consistito nell'indebitamento dello Stato per far fronte ai rimborsi disposti con il decreto rilancio, nr 34 del 2020

Alla udienza del 11.12.2024 assistiti dal dott. E. TIBERI dopo la relazione del magistrato, sentito il PR nella persona di SPG IORIO e DENICOLO la causa passava in decisione.

DIRITTO

§ 1. CONTUMACIA

Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti, attesa la regolare notifica come di seguito elencata:

CORFID S.r.l., mediante consegna al l.r. MOUSSIF Imane (così definita

dall'ufficiale giudiziario) il 22.7.2024;

MY ONE RESOURCES S.r.l., in data 25.6.2024 pec
03853780363@impresa.italia.it, in persona del legale rappresentante
p.t.;

MOUNSSIF Imane, a mani proprie in data 22.7.2024

BONFRATE Nicola Girolamo Pasquale, a mani proprie il 7.9.2024

PIEMONTESE Michele, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 2.7.2024, atto non
ritirato entro il 22.7.2024

senza che gli stessi si siano costituiti in giudizio.

§ 2. GIURISDIZIONE

Va innanzitutto scrutinata, anche perché rilevabile di ufficio, la
giurisdizione di questa Corte, ampiamente illustrata nell'atto
introduttivo del giudizio.

Invero, come evidenziato dalla Procura la giurisdizione deriva dalla
natura di provvidenza economica per fronteggiare l'emergenza covid -
19 , e dalla cedibilità del credito, sicché il beneficiario del contributo si
atteggia a pubblica amministrazione.

Innanzitutto, il disposto dell'art. 28 del decreto evidenzia l'abbandono
degli interessi esclusivamente privatistici per incidere direttamente (e
negativamente) sulla sfera delle politiche economiche perseguite dallo
Stato.

Come noto, le pubbliche amministrazioni assai frequentemente
perseguono i propri obiettivi e realizzano i propri programmi
riconoscendo o attribuendo a soggetti privati agevolazioni o ausili
finanziari di vario tipo, accomunati dall'essere finalizzati al

Sent. n. 4/2025/R

conseguimento di specifiche finalità pubbliche. In questo frangente quadro ordinamentale lo Stato di frequente impiega lo strumento del credito di imposta, riconoscendo agli interessati che si trovino in determinate situazioni soggettive, o che realizzino determinate condizioni, una situazione soggettiva attiva, di natura creditoria, nei confronti di sé medesimo.

In altri termini, quando il soggetto destinatario di risorse pubbliche concorre alla realizzazione del programma della pubblica amministrazione tra questa e il primo si instaura un rapporto di servizio, sicché il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore della pubblica amministrazione.

Ad ulteriore conferma della giurisdizione milita la struttura del credito di imposta.

Si tratta di una delle forme di agevolazioni fiscali per le imprese che consente di ridurre l'imposta da pagare sui propri utili netti.

E' un credito che il contribuente (in questo caso specifico l'azienda) vanta nei confronti dello Stato a seguito di uno o più investimenti in attività specifiche, come ad esempio la ricerca e lo sviluppo, la formazione del personale, le attività di internazionalizzazione o altre attività specifiche.

Essendo un credito fiscale, il credito d' imposta può essere utilizzato in compensazione con altre imposte dovute da versare allo Stato (come, ad esempio, l'IVA o le ritenute d'acconto) dall'azienda nei confronti dell'erario, per il pagamento dei tributi e, quando ammesso, se ne può

Sent. n. 4/2025/R

chiedere il rimborso nella dichiarazione dei redditi; pertanto una volta concesso il credito si ammette il debitore di imposta a non pagare somme dovute, compensandole con crediti allo stesso spettanti. Sicché si ha che l'imprenditore che non versa somme di denaro determinate nel quantum, ma di spettanza dell'Erario, si impossessa di pubblica pecunia.

Nel caso di specie, pertanto, la giurisdizione di questa Corte è confermata oltre che da quanto evidenziato in precedenza, dalla finalità pubblicistica de credito, ontologicamente diverso dal contributo a fondo perduto di cui al precedente art. 24 del d.l. nr. 34 del 2020. Questa è una liberalità concessa dallo Stato a seguito dell'emergenza covid. Il credito, viceversa, si manifesta consentendo ad un imprenditore di non pagare alcune imposte che sarebbero dovute e compensarle con altre future, inserendosi, quindi questi, nel meccanismo pubblicistico di finanziamento della collettività tramite l'imposizione fiscale. Un meccanismo simile ai contratti di solidarietà difensivi di cui alla ordinanza nr. 36 del 2023 di questa sezione.

In questo ultimo caso l'imprenditore versa al suo dipendente tutto lo stipendio dovuto, trattenendo dalle tasse una percentuale.

Nel credito di imposta l'imprenditore accantona delle tasse per poi detrarre in compensazione con quanto sarà dovuto in seguito. La attestazione falsa di un credito inesistente si concretizza, quindi, nella artata creazione di un credito fiscale per sottrarsi al pagamento di future tasse o per scontare il credito fittizio. In questo modo l'imprenditore si inserisce nel meccanismo pubblico di contribuzione.

Sent. n. 4/2025/R

Al di là del danno al bilancio statale, peraltro solo paventato in citazione a pagina 20, la creazione fittissima di una falsa provvista compensata in seguito ha comportato la creazione di una inesistente pecunia, pubblica ab origine, che radica la giurisdizione di questa Corte.

Infine ad ulteriore conferma della natura pubblica del credito milita il successivo art . 122 del dl 34 del 2020 che consente la possibilità di cessione. Siffatta possibilità rafforza la natura di credito pubblico della somma fittiziamente creata e fittiziamente commercializzata

§ 3. FATTO

Tanto premesso in tema di giurisdizione, la articolata ricostruzione contenuta nella citazione e la mancata contestazione dei convenuti consentono di provare la esistenza del fatto materiale (che dal punto di vista penale si è tradotto nella configurazione del delitto p. e p. dall'art. 640 bis c.p.).

Le indagini hanno permesso di accertare in capo alla MOUNIFF e al BONFRATE l'attività di creazione di crediti fittizi; e la cessione alla MY RESOURCES, tramite l'attività anche del suo l.r. PIEMONTESE Michele.

E' stata provata la formalizzazione e la validazione del credito di imposta sulla Piattaforma Cessione Crediti dell'Agenzia delle Entrate, mediante la prima cessione da CORFID S.r.l, alla compiacente MY ONE RESOURCES S.r.l, all'esito della quale il credito d'imposta, del valore nominale di euro 6.825.000, ancorché fittizio, veniva regolarmente ad essere inserito nel circuito di negoziazione.

Sent. n. 4/2025/R

Tutti i convenuti sfruttavano, infatti, l'attestazione di avvenuta cessione, rilasciata dalla piattaforma informatica, ai fini della successiva commercializzazione del falso credito di imposta, che veniva evidentemente agevolata dall'affidamento, in tal modo ingenerato in capo ai successivi cessionari, in ordine alla legalità dell'operazione; la prima cessione costituiva, dunque, il momento fondamentale per la realizzazione dell'intento fraudolento, foriero dell'ingente pregiudizio erariale in contestazione.

§ 4. DANNO

Passando al danno, la Procura ha articolato due distinte voci.

Il danno patrimoniale, consistito nella somma corrispondente ai falsi crediti;

e il danno all'immagine, limitando la richiesta solo nei confronti della MOUNSIFF, per la quale vi è sentenza di patteggiamento passata in giudicato, e riservandosi di azionarlo per gli altri convenuti per i quali pende processo penale.

4.1 IL DANNO PATRIMONIALE

Quanto al danno patrimoniale, lo stesso è stato determinato dalla Procura a seguito della attività di ricostruzione della Polizia Giudiziaria, ed ammonta ad € 6.850.000,00.

Nessun dubbio circa la sua esistenza e quantificazione, compendiata dalla attenta analisi dei militari operanti e confluita nella ordinanza di custodia cautelare, del capo di imputazione penale e nella sentenza di patteggiamento.

Il documento nr. 8 della produzione della Procura dettaglia le

operazioni fittizie operate dalla creatrice CORFID s.r.l. a favore della prima cessionaria, My One Resources s.r.l.:

CORFID S.R.L.	03853780363	MY ONE RESOURCES S.R.L.	3.000.000,00	20/08/2021
CORFID S.R.L.	03853780363	MY ONE RESOURCES S.R.L.	750.000,00	20/08/2021
CORFID S.R.L.	03853780363	MY ONE RESOURCES S.R.L.	1.200.000,00	20/08/2021
CORFID S.R.L.	03853780363	MY ONE RESOURCES S.R.L.	1.875.000,00	20/08/2021

Sempre dal medesimo documento emerge come la MY ONE RESOURCES S.r.l. aveva ceduto, appena qualche giorno dopo la comunicazione di prima cessione (quella effettuata a suo favore da CORFID S.r.l. in data 20.8.2021), ad altre società, denominate Music Dielle Edizioni Musicali S.r.l. e East logistics Italia S.r.l., i crediti di imposta per lo stesso complessivo esatto importo di euro 6.825.000; che queste ultime avevano, a loro volta, successivamente ceduto i medesimi crediti di imposta a terzi acquirenti che, a loro volta, li avevano ceduti ad altri soggetti interessati; che, in esito ai vari passaggi, i crediti di imposta fittizi generati dall'operazione CORFID/MY ONE RESOURCES, oggetto dell'introducendo giudizio, erano stati utilizzati in compensazione, in parte da soggetti identificati (tra cui Poste Italiane S.p.a., per euro 2.675.000), e in parte da altri soggetti non identificabili, mediante compensazione con debiti per tributi operata sul modello F24 nel termine di legge (31 dicembre dell'anno in cui veniva comunicata la prima cessione).

4.2 IL DANNO ALLA IMMAGINE

Anche la domanda per danno all'immagine è fondata.

La stessa trae il suo presupposto dalla sentenza di patteggiamento del tribunale di Rimini richiamata nella esposizione in fatto.

Sul punto ritiene questa Corte che sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi per il contestato danno.

Quanto al reato contestato ex art. 640-bis c.p., ritiene questa sezione che il danno all'immagine sia configurabile ai sensi dell'articolo 1, comma 1-sexies, L. n. 20/1994, aggiunto dall'articolo 1, comma 62, l. n. 190/2012, trattandosi di reato contro la P.A

Diverso discorso riguarda l'altro presupposto, ovvero l'esistenza di una sentenza passata in giudicato, per il quale vale la pena spendere qualche parola in più per la recente modifica dell'art. 445 c.p.p..

Si premette che la parificazione, ad ogni effetto penale, della sentenza di patteggiamento, ha consentito alla giurisprudenza della Corte di ritenere verificato il presupposto della sentenza giudicata non solo per le sentenze emesse a seguito di dibattimento, ma anche per quelle di applicazione pena su richiesta delle parti.

Il nuovo comma 1 bis, modificato dall'art. 25, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia") prevede che:

La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali

Sent. n. 4/2025/R

che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

Insomma, in tema di autonomia tra procedimento penale e altri procedimenti giurisdizionali o amministrativi (come quello disciplinare) la riforma del 2022 sembrerebbe escludere l'utilizzo della sentenza di applicazione pena in altre procedure.

Non c'è alcun dubbio che la sentenza di patteggiamento non abbia efficacia di giudicato nel processo di responsabilità amministrativa.

Tale "forza legale" è ammessa solo per la sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata nel contraddittorio delle parti, e quindi a seguito di dibattimento.

Per una breve disamina della efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione a seguito di dibattimento nella formulazione codicistica successiva alla legge nr. 97 del 2001 vedasi Cass SSUU nr. 1768 del 2011 secondo cui:

"La disposizione di cui all'art. 652 c.p.p. (così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 del codice di rito penale) costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un'interpretazione restrittiva e non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o

Sent. n. 4/2025/R

nell'esercizio di una facoltà legittima) pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benché, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto (nella specie, il giudice penale, accertati i fatti materiali posti a base delle imputazioni e concesse le attenuanti generiche, per effetto dell'applicazione di queste ha dichiarato estinto il reato per prescrizione); b) che, in quest'ultimo caso, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (nella specie, il giudice civile, ha proceduto ad un riparto delle responsabilità diverso da quello stabilito dal giudice penale)".

Ma è altrettanto vero che, qualora oltre alla sentenza di patteggiamento vi sia un robusto corredo probatorio, il convincimento della responsabilità non deriva dalla sentenza di patteggiamento, ma dalla documentazione che la parte pubblica ha versato in atti.

Ed infatti la responsabilità amministrativa dei convenuti (e tra di essi della MOUNSIFF Imane) non si basa solo sulla sentenza di patteggiamento che contiene la descrizione della condotta antiggiuridica della MOUNSIFF.

A pagina 86 della medesima il GIP descrive il meccanismo fraudolento che ha consentito ai sodali della associazione di realizzare i profitti contestati, tramite la creazione di falsi crediti di imposta.

In particolare, a pagina 88, per quel che riguarda ma MOUNSIFF afferma il GIP:

A corroborare l'impianto accusatorio vi sono state all'atto delle catture e delle applicazioni delle misure custodiali gli interrogatori resi dai promotori dell'associazione a delinquere e in particolare illuminanti, rispetto alle condotte tenute dai vari indagati, sono gli interrogatori resi da BONFRATE e MOUNSIFF, così come dalla lettura delle intercettazioni riportate sia nell'ordinanza custodiale che negli atti offerti al tribunale del riesame dal Pubblico Ministero. Esse consentono di ritenere ben provato lo schema delinquenziale sopra descritto e effettivamente utilizzati nei modi indicati i crediti di imposta non spettanti o fittizi, come pure emerge dagli accertamenti bancari e dai sequestri.

Quanto agli elementi probatori richiamati nella sentenza ex art. 444 c.p.p., la Corte richiama i gravi indizi di colpevolezza e alla qualificazione giuridica dei fatti contenuta nell'ordinanza di custodia cautelare di seguito OCC (pagg 134 e ss) nr. 4473 del Tribunale di Rimini

Si tratta di:

non occasionalità delle frodi;

stabile collegamento fra le figure chiave dell'associazione (BONFRATE; MOUNSIFF, GUTTADORO), che si sentivano tra loro frequentemente e della organica disponibilità di professionisti del settore;

esistenza di punti di ritrovo ben delineati (ristorante LA PLAYA, hotel SAXON);

continuità dell'attività illecita.

Lo schema associativo si dipanava tramite una stabile organizzazione in Emilia-Romagna, con partecipi e promotori in altre regioni d'ITALIA (pag 84 OCC);

Esso ha inizio con l'uso, da parte di una società in concordato preventivo (Prefabbricati Morri srl) di crediti di imposta risultati poi inesistenti, che hanno condotto gli organi investigativi alla scoperta della frode, i cui tratti salienti, per quel che interessa, sono:

incontro il 23.9.2021 tra BONFRATE, MOUNSSIF e altri presso uno studio commerciale sito in Ferrara, piazza Schiatti nr. 102, ove si è discusso della ulteriore creazione e commercializzazione dei crediti di imposta falsi (come da intercettazioni ambientali, pag 87 OCC);
incontro tra i medesimi il 2.11.2021.

Dalla OCC (pag 90) emerge che la MOUNSSIF, promotrice della associazione e collaboratrice di BONFRATE nelle attività illecite, tramite società di cui sono amministratori di fatto (tra cui la CORFID s.r.l., anche di diritto), la utilizzava per generare crediti di imposta; si occupava del materiale inserimento dei crediti d'imposta esistenti e della gestione delle somme, sui c/c e in contanti, provenienti dalla monetizzazione dei crediti.

Ancora (pag. 99 OCC), per quanto riguarda la cessionaria MY ONE RESOURCES s.r.l., la stessa sebbene formalmente amministrata da PIEMONTESE Michele, riceve disposizioni dal BONFRATE e dalla MOUNSSIF. L'indirizzo IP 79.9.172.83 utilizzato per gli accessi al cassetto fiscale per i crediti della MY ONE è intestato alla CORFID,

amministrata dalla MOUNSSIF.

Quanto ai crediti fittizi di cui alla citazione e relativi alla cedente CORFID s.r.l., dalla OCC (pag 161) emerge una intercettazione ambientale del 23.9.2021 tra BONFRATE e la MOUNSSIF in cui si discute delle modalità di cessione dei crediti alla MY ONE.

Ancora, il 23.9.2021 un'altra intercettazione ambientale consente di captare una conversazione tra il BONFRATE, la MOUNSSIF e altri in cui si discute dell'illecito sodalizio.

Ancora, (Pag 163 della OCC) il sodalizio discute dei crediti (non oggetto della presente citazione) che la MY ONE RESOURCES srl cede a terzi (secondo uno schema del tutto identico a quello del presente giudizio) e in data 24.9.2021 la MOUNSSIF aggiorna sullo stato di avanzamento della truffa.

Ulteriori conferme si traggono dalle pagg 160 e ss della OCC, che evidenziano come la COFID srl da un lato non ha effettuato pagamenti di canoni di locazione; dall'atro, dall'esame dei dati forniti dalla SOGEI e relativi alla comunicazione dei crediti di imposta presentate dalla COFID srl, è stato accertate che per tre istanze l'inserimento sempre dello stesso contratto di locazione (contraddistinto dal nr. UFF.DPFC UT CESENA SERIE IT NR. 005847 del 1.7.2021) per generare crediti di imposta per € 4.950.000,00 mentre l'altro contratto (UFF. DPSB UT VEROLANUOVA SERIE 3T NR. 001383 del 6.5.2029) ha generato crediti fittizi per € 1.875.000,00.

Il 23.9.2021 il BONFRATE e la MOUNSSIF discutono della creazione e commercializzazione di altri crediti.

Sent. n. 4/2025/R

In definitiva gli elementi di responsabilità per la MOUNSIFF derivano da quanto versato in atti, limitandosi la sentenza di patteggiamento essenzialmente a presupposto processuale.

In ordine alla quantificazione la Corte ritiene documentato e provato un danno all'immagine pubblica, da ascrivere in via esclusiva a MOUNSSIF Imane, in misura non inferiore al 30% del danno patrimoniale complessivo di euro 6.825.000, e così in misura pari a euro 2.047.500.

§ 5 ACCESSORI E SOLIDARIETA'

Accertata la responsabilità, va affermata la solidarietà della condanna, con conseguente obbligo di pagamento di ciascuno per l'intero; alla condanna al pagamento della sorte capitale consegue quella degli interessi e della rivalutazione monetaria, a decorrere dalla percezione delle somme (che si indica nel 1.8.2013, come da capo di imputazione per 640 bis c.p.), fino alla data della presente sentenza; e degli interessi legali sulla somma così determinata fino all'effettivo soddisfo.

§ 6 SPESE

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in solido stante la loro responsabilità solidale, come da dispositivo.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione proposto dal Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna nei confronti di

- CORFID S.r.l., con sede legale in Parma, Viale Tanara n. 5, cod. fisc./p.

Sent. n. 4/2025/R

iva 02890640341, indirizzo pec corfid srl@pec.it, in persona del legale rappresentante p. t.;

- MY ONE RESOURCES S.r.l., con sede legale in Modena, cod. fisc./p. iva 03853780363, indirizzo pec 03853780363@impresa.italia.it, in persona del legale rappresentante p.t.;

- MOUNSSIF Imane, nata a Casablanca (Marocco) il 5.9.1986, residente in Russi (Ra), Via Giacomo Matteotti n. 14, cod. fisc. MNSMNI86P45Z330I;

- BONFRATE Nicola Girolamo Pasquale, nato a Taranto il 26.7.1968, cod. fisc. NFNLG68L26L049, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Pesaro, Via Fontesecco n. 88;

- PIEMONTESE Michele, nato a Monte S. Angelo (FG) il 13.1.1962, residente in Rimini in Via Galileo Ferraris n. 24, int. 3, cod. fisc. PMNMHL62A13F631U.

così provvede:

a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna la società CORFID S.r.l., la società MY ONE RESOURCES S.r.l., MOUNSSIF Imane, BONFRATE Nicola Girolamo Pasquale e PIEMONTESE Michele, in solido tra loro, a pagare in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a titolo di risarcimento del danno erariale, euro 6.825.000 (seimilioniottocentoventicinquemila/00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del 24.8.2021 (data della prima cessione) fino alla data di deposito della presente sentenza e sulla somma così determinata e interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Sent. n. 4/2025/R

b) condanna MOUNSSIF Imane a pagare in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a titolo di risarcimento del danno all'immagine, euro 2.047.500 (duemilioni quarantasettemilacinquecento/00) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cui al capo precedente fino al deposito della sentenza e da questa data gli interessi legali sulla somma così determinata fino all'effettivo soddisfo

c) condanna CORFID S.r.l. - MY ONE RESOURCES S.r.l., MOUNSSIF Imane, BONFRATE Nicola Girolamo Pasquale e PIEMONTESE Michele a pagare le spese e competenze del presente giudizio, che sono liquidate in € 74,71 in solido tra loro.

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, l'11.12.2024

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Marco Catalano)

(Vittorio Raeli)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 3 febbraio 2025

Il Direttore della Segreteria

(dr. Laurino Macerola)

f.to digitalmente